



Pacchetto emendamenti Concorrenza

1. Remunerazione dell'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica da parte degli Over The Top (di seguito anche OTT)

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

19-bis

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche)

- 1. Al fine di rispettare il principio di equa concorrenza, i gatekeepers, come definiti dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale cosiddetto Digital Market Act, comunicano entro il mese di settembre di ogni anno a ciascun operatore di comunicazioni elettroniche dotato di licenza a livello nazionale, ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, approvato con Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, le previsioni di traffico, sia su rete mobile sia su rete fissa, che intendono sviluppare nell'anno successivo espresse in Terabyte inviati e ricevuti da e verso la rete dell'operatore di comunicazioni elettroniche. I Gatekeepers potranno rivedere ogni semestre, con un trimestre di anticipo, le previsioni di traffico qualora quelle fornite dovessero risultare sottostimate anche a causa dell'evoluzione dei servizi e della tecnologia.*
- 2. I medesimi obblighi previsti per i gatekeepers si applicano ai soggetti che scambiano con gli operatori traffico pari almeno a quello prodotto (generato e ricevuto) dal gatekeeper che sviluppi il livello più basso di traffico.*
- 3. Le previsioni indicate al comma precedente costituiscono la base per la fatturazione provvisoria mensile da parte degli Operatori ai Gatekeepers.*
- 4. In caso di previsioni sottostimate rispetto al livello di traffico effettivamente raggiunto, i Gatekeepers provvedono al pronto ristoro dei costi sostenuti dagli operatori fermo restando il maggior onere per il traffico ulteriore che è corrisposto secondo quanto previsto al successivo comma 6.*
- 5. Gli operatori di comunicazioni elettroniche e i Gatekeepers concordano le condizioni tecniche ed economiche di remunerazione degli operatori nel rispetto del principio di non discriminazione.*
- 6. I Gatekeepers forniscono ed installano a proprie spese gli apparati (Cache o CDN - Content Delivery Network) necessari alla miglior distribuzione del traffico sulle reti degli operatori di comunicazioni elettronica. Il posizionamento di tali apparati è deciso congiuntamente tra il singolo operatore di comunicazione elettronica ed il singolo gatekeeper. I gatekeepers remunerano gli operatori di comunicazione elettronica per gli spazi, i servizi di alimentazione e i servizi accessori necessari per il funzionamento delle*

cache installate. I Gatekeepers hanno l'obbligo di gestire e mantenere i propri apparati CDN.

7. Le condizioni di cui al precedente comma, sono formalizzate attraverso contratti sottoscritti e comunicate con tutti i dettagli all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) che avrà la facoltà di applicare specifiche sanzioni che dovranno essere efficaci per evitare la violazione delle disposizioni e per scoraggiare comportamenti scorretti.
8. Nel mese di marzo di ciascun anno, gli operatori e i Gatekeepers provvedono rispettivamente alla fatturazione e al pagamento dei conguagli rispetto al traffico effettivamente sviluppato nell'anno precedente, al fine di garantire una corretta remunerazione in base ai dati reali di utilizzo sia su rete mobile sia su rete fissa degli operatori di comunicazione elettronica. Il pagamento delle fatture da parte dei gatekeepers nonché lo scambio delle informazioni necessarie a definire gli importi esatti da fatturare, dovranno avvenire entro tempi certi e definiti contrattualmente tra le parti.
9. Alle previsioni della presente norma si applica l'obbligo di cui all'articolo 71, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Restano in ogni caso applicabili tutte le disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, in relazione alla risoluzione delle controversie e ai poteri di controllo di AGCOM anche su tali materie.



Relazione Illustrativa:

La proposta emendativa è finalizzata a prevedere un equo contributo allo sviluppo e al mantenimento delle infrastrutture di rete da parte degli OTT (Over-The-Top), in modo che questi partecipino proporzionalmente agli investimenti/costi di rete in modo analogo a quanto avviene con i costi di terminazione.

I grandi generatori di traffico in Internet (Content and Applications Provider o Very Large Online Platforms) oggi non sostengono infatti alcun costo nelle reti di accesso, nonostante il grande utilizzo di traffico, e hanno messo in crisi gli operatori che portano la rete internet agli utilizzatori finali e che sono impegnati a portare avanti cospicui investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture digitali di ultima generazione nel nostro Paese.

La proposta emendativa, pertanto, propone di introdurre l'obbligo alla negoziazione tra le parti, sotto il monitoraggio dell'AGCOM. Questa soluzione riserva allo Stato un ruolo attivo ma non invasivo, in quanto i criteri di definizione del rapporto, la quantificazione dei corrispettivi e le modalità del negoziato sono lasciati alle parti, rimuovendo così una grave distorsione della concorrenza.

Inoltre, tale obbligo è già previsto relativamente alle negoziazioni tra OTT ed editori, ed è disciplinato dal D.lgs. 8 novembre 2021, n.177 ai commi 8-12.



2. Modifica della legge 40/2007 di conversione del c.d. Decreto Bersani per consentire il recupero dei costi

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

17-bis

(Reintroduzione di commissioni per il servizio di ricarica attraverso i canali telematici)

All'articolo 1, comma 1 del Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo le parole: “, *aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o del servizio richiesto.*”, sono inserite le seguenti: “, *fatto salvo il recupero di costi o commissioni corrisposti a terzi.*”

Relazione Illustrativa:

L'emendamento mira modificare il cd. Decreto “Bersani Bis” per reintrodurre le commissioni di ricarica per le operazioni effettuate tramite reti commerciali di terzi, riconoscendo così i costi sostenuti da questi intermediari per la fornitura del servizio, lasciando invece invariato il principio della gratuità per le ricariche effettuate direttamente attraverso i canali dell'operatore di telefonia.

Il Decreto “Bersani-bis” ha infatti introdotto una disposizione per eliminare ogni onere aggiuntivo rispetto al valore della ricarica stessa, a prescindere se questa venga effettuata presso uno dei canali degli operatori stessi oppure attraverso un canale di terzi, con il conseguente addebito di un costo di commissione ai danni degli operatori di telecomunicazione.

Tale misura risulta anacronistica rispetto al contesto attuale del settore delle telecomunicazioni, caratterizzato da ricavi in declino e margini in contrazione, poiché provoca ingenti extra-oneri che si aggiungono alle numerose altre previsioni che deprimono la capacità di investimento degli operatori, tanto più se si considera che tale divieto di imposizione di oneri aggiuntivi è presente soltanto per le Telco, mentre le commissioni si pagano, per esempio, per le operazioni tra gli stessi intermediari finanziari e anche nel rapporto tra il cittadino e le pubbliche amministrazioni.

La proposta emendativa non comporta necessariamente che il costo delle commissioni si trasferisca sugli utenti, perché questi potranno scegliere liberamente se continuare a rivolgersi a canali di terzi sostenendo il costo della relativa commissione oppure se rivolgersi ai canali diretti degli operatori per i quali non è previsto alcun onere aggiuntivo.